



Padova, 12 dicembre 2008

**Oggetto: Pagamento dell'imposta di bollo sui libri contabili tenuti come documenti informatici**

L'articolo 7 del Decreto Ministero Economia e Finanze 23/01/04, chiarisce la procedura da attuare per assolvere l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo per i documenti elettronici rilevanti ai fini tributari.

Dai contatti intercorsi tra la Direzione Sicurezza e l'Agenzia delle Entrate di Milano, è emerso che l'interpretazione corrente della suddetta procedura attuata dall'Agenzia è la seguente:

- 1. Comunicazione preventiva**, contenente il numero presuntivo delle registrazioni che si stima saranno riportate sul documento nell'esercizio, il calcolo dell'importo del bollo stimato e gli estremi dell'avvenuto pagamento. Questa prima comunicazione deve essere inoltrata nel momento in cui si forma la decisione di non stampare più il documento ma formarlo come documento elettronico, e comunque non oltre la fine dell'esercizio di competenza del documento soggetto ad imposta. Una azienda può quindi prendere la decisione di passare alla tenuta dei libri in formato elettronico in qualsiasi momento dell'anno.
- 2. Comunicazione consuntiva**, da inoltrarsi entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, contiene il numero effettivo di registrazioni effettuate sul documento, il bollo effettivamente dovuto e gli estremi del versamento del conguaglio, ovvero la richiesta di rimborso o compensazione. Questa comunicazione chiuderà quindi gli eventuali sbilanci per l'esercizio precedente e contemporaneamente riporterà i dati del pagamento per l'anno successivo.

Il pagamento dell'eventuale differenza tra bollo presuntivo e bollo consuntivo deve essere effettuato congiuntamente al versamento del bollo presuntivo dell'anno successivo; inoltre il Decreto precisa che l'importo complessivo del bollo corrisposto nell'esercizio viene assunto come base provvisoria per il calcolo del bollo presuntivo dell'anno successivo.

A **regime**, quindi, l'invio della comunicazione preventiva con la stima del bollo dell'esercizio sarà contestuale all'invio della comunicazione consuntiva dell'esercizio precedente, con il risultato che **entrambe le comunicazioni saranno effettuate entro il termine del 31 gennaio**.

In caso di mancato rispetto dei tempi sopra indicati, l'Agenzia delle Entrate di Milano chiede ai contribuenti di accedere all'istituto del "ravvedimento operoso" ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 472/1997, regolarizzando il pagamento del bollo e versando congiuntamente una minima sanzione.

Si segnala che il recente Decreto-Legge 185/2008, all'articolo 16, comma 5, ha ridotto l'ammontare delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso e che il passaggio da libro cartaceo a libro elettronico comporta consistenti risparmi nell'imposta di bollo, in virtù della differente modalità di calcolo.

Il bollo sui documenti elettronici è dovuto nella misura di **€ 14,62** ogni **2500 registrazioni** o frazioni; in caso di documenti cartacei l'imposta si calcola ogni 100 pagine o frazioni. Il cambiamento di base imponibile, da "pagine" a "registrazioni", comporta un **notevole risparmio nell'imposta di bollo per il contribuente**, stimabile fino al 40%.

La Risoluzione 161/E dell'Agenzia delle Entrate del 06/07/07 ha chiarito che **per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.**

A titolo esemplificativo, sono soggetti a pagamento dell'imposta di bollo i seguenti documenti rilevanti ai fini tributari dematerializzabili:

- libro giornale e sezionali del libro giornale;
- libro degli inventari.

Si ricorda inoltre che anche i documenti di fatturazione relativi ad operazioni non soggette ad IVA (esportazioni, clienti esteri...) se l'importo è superiore a € 77,47 sono assoggettati a bollo.

Ad oggi, il pagamento dell'imposta di bollo è assolto mediante il modello F23, con codice tributo 458T.

La Direzione Sicurezza è a disposizione per ogni necessità di chiarimento, supporto e analisi di casi specifici.